



Sent. n. 359/2023
del 12/06/23
R. G. n. 980/20
Rep. n. 292/2023
Cron. n. 2365/2023
Sent. dep. 14/06/23
Oggetto: ris. danni
PUBBL 16/6/2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 980/2020 R.G., promossa da:

██████████ A (codice fiscale ██████████), residente a ██████████

██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Longo ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Bruno Buozzi 13, come da

procura in atti

ATTRICE

CONTRO

POSTE ITALIANE SPA (codice fiscale 971093880585), con sede legale in Roma, Viale

Europa 190, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv.

Rossana Ferrata, ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Pisa, Piazza Vittorio

Emanuele II, in Pisa, come da procura in atti

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni scritte, rilasciate entro il termine fissato al 5.1.2022, con successivo termine per il deposito di memorie:


PER PARTE ATTRICE: "Voglia il Giudice di Pace adito, premesso ogni necessario incumbente di legge, condannare Poste Italiane Spa, al rimborso dei prelievi e/o pagamenti

non autorizzati dalla istante e comunque da essa disconosciuti per un totale di € [REDACTED] (€ [REDACTED] al netto della franchigia di € [REDACTED]) oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal [REDACTED], sino all'effettivo soddisfo, quale perdita subita dalla istante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento di cui in premessa a seguito del suo furto, o la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, contenuta in ogni caso entro l'importo massimo di cui al contributo unico versato di € 98,00. In ogni caso, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, Cap 4% ed Iva come per legge”.

PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito respingere ogni richiesta formulata nei confronti di Poste Italiane Spa, in quanto inammissibile ed assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in via equitativa”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).




Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ~~M. [redacted]~~ ha convenuto in giudizio Poste Italiane Spa per sentirla condannare al risarcimento del danno a causa dell'avvenuta sottrazione del mancato blocco di una carta Postamat a lei intestata ed al successivo indebito utilizzo della stessa.

Parte attrice riferiva che in data ~~2 [redacted] 8~~, alle ore ~~10,30~~ circa, al rientro a casa dall'~~[redacted]~~, si era accorta del furto del proprio portafoglio che si trovava dentro la sua borsa. Assistita dalla figlia aveva immediatamente contattato il servizio clienti Bancoposta al numero verde ~~800 00 00 02~~ per procedere al blocco della carta Bancoposta Postamat n. ~~3 [redacted]~~. Il giorno successivo aveva presentato denuncia di furto del portafoglio che conteneva i documenti, la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta Bancoposta Postamat; nella denuncia precisava di non avere custodito il codice PIN assieme alla carta. Il giorno successivo, richiesto un estratto conto alla banca, si avvedeva che successivamente al furto erano stati effettuati, mediante la carta Bancoposta Postamat una serie di pagamenti, per un totale di € ~~[redacted]~~. Era stato proposto reclamo a Poste Italiane con richiesta di rimborso di quanto sottrattole; Poste Italiane aveva respinto la richiesta, ritenendo legittime le operazioni eseguite. Parte attrice sosteneva il proprio diritto al rimborso e concludeva come in atti.

Si costituiva in giudizio la convenuta Poste Italiane Spa contestando quanto sostenuto da parte attrice.

Deduceva parte convenuta la piena correttezza dell'operato di Poste Italiane Spa, ed addebitando il fatto ad una condotta colposa della attrice. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice.




La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni scritte, rilasciate entro il termine fissato al 5.1.2022, con successivo termine per il deposito di memorie.

Nel merito, la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice deve essere accolta.

Non è in contestazione, ed comunque è risultato provata per testimoni, la circostanza dell'avvenuta sottrazione del portafoglio dell'attrice contenente, tra l'altro, la carta Bancoposta Postamat, e che la ~~_____~~, una volta avvedutasi del furto, ha tempestivamente provveduto al blocco della carta, non prima però che la stessa venisse indebitamente utilizzata. Le prove testimoniali esperite hanno altresì escluso che il codice PIN fosse custodito nel portafoglio assieme alla carta Bancoposta.


Premesso ciò, oggetto della causa è la responsabilità di Poste Italiane per l'utilizzazione fraudolenta della carta Bancoposta Postamat.

La disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta dal D. Lgs. n. 11/2010, che ha dato attuazione alla Direttiva europea 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo. L'art. 12, comma 3, prevede che *"salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono lo strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore a € 150,00 la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento"*. In virtù di tale norma, pertanto, il prestatore dei servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento soltanto provando (incombendo quindi sul prestatore dei servizi di pagamento il



relativo onere) la colpa grave (o il dolo) dell'utilizzatore, la quale, ove provata, costituirebbe un fatto impeditivo del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, CC.

Anche la Cassazione ha affermato che la responsabilità della banca, per operazioni effettuate con strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e può essere esclusa solo se ricorra una situazione di colpa grave dell'utente (cfr. Cass. Civ. n. 18045/2019); infatti, la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente; sicché, in forza di tali osservazioni, è stato ritenuto che, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, non è sufficiente dare rilievo ad un incauto comportamento dell'utente che avrebbe consentito la sottrazione dei codici. Su tali basi si è pertanto concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, e ciò conformemente al principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 CC) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (cfr. Cass. Civ. n. 18045/2019; Cass. Civ. n. 10638/2016).



5

Ne consegue che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'utilizzatore della carta elettronica di pagamento che agisca per l'abusiva utilizzazione della carta sottrattagli spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile all'utilizzo abusivo della carta, mentre l'istituto di credito può liberarsi soltanto dimostrando che l'evento sia derivato da trascuratezza, errore o frode del correntista, o da forza maggiore.

Nella fattispecie, tale prova liberatoria è completamente mancata.

La domanda di parte attrice deve pertanto essere accolta, ed essendo provata la sottrazione di somme per complessive € [REDACTED], detratta la franchigia di € 1.000, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di € [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta Poste Italiane Spa, come in atti, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per spese ed € [REDACTED] per compensi professionali, oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.


Così deciso in Pisa, 12.6.2023

Il Giudice di Pace

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

14 GIU. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Daniela LASTRI



Dott. Flavio Ceccarini